

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 4 novembre 2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Responsabilità solidale negli appalti: ambito applicativo

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che in materia di **responsabilità solidale tra gli operatori economici coinvolti in appalti e subappalti** è intervenuto il D.L. 28.6.2013 n. 76 (c.d. "decreto Lavoro"), entrato in vigore il 28.6.2013 e convertito nella L. 9.8.2013 n. 99. Il decreto:*

- ✓ non ha apportato direttamente modifiche alla disciplina della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi contenuta nell'art. 29 co. 2 del DLgs. 10.9.2003 n. 276;*
- ✓ **ma si è limitato a delineare con maggior precisione l'ambito di operatività di tale disciplina, allo scopo di dirimere alcuni nodi interpretativi.***

Responsabilità solidale negli appalti

L'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003, come da ultimo modificato dall'art. 4 co. 31 della L. 28.6.2012 n. 92 (c.d. "riforma Fornero del mercato del lavoro"):

- ✓ **individua un regime di responsabilità solidale tra il committente, l'appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori**, avente a oggetto la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto/subappalto, entro il limite di due anni dalla cessazione del*

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

contratto. Resta, invece, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento;

- ✓ **fa salve le "diverse disposizioni" dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore**, che possono individuare "metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti";
- ✓ **sul piano processuale, prevede il "litisconsorzio necessario" tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori e la possibilità, per il responsabile solidale convenuto in giudizio per il pagamento**, di richiedere, nella prima difesa, che venga escusso prioritariamente il patrimonio del debitore principale inadempiente e che, solo in caso di insufficienza di quest'ultimo, l'azione esecutiva venga intentata nei suoi confronti.

Novità del DL 76/2013

Il D.L. 76/2013 convertito nella L. 99/2013, all'art. 9 co. 1, stabilisce espressamente che:

- ✓ **il regime di responsabilità solidale di cui si tratta:**
 - trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con "contratto di lavoro autonomo";
 - non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ **le eventuali "diverse disposizioni" dei contratti collettivi nazionali sopra richiamati possono avere effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto**, con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

Tale disposto normativo rappresenta il recepimento, da parte del legislatore, di orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa.

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Con la circ. 29.8.2013 n. 35, il Ministero del Lavoro ha fornito al personale ispettivo i primi chiarimenti sugli istituti lavoristici maggiormente interessati dall'intervento del D.L. 76/2013. Alcune sintetiche indicazioni riguardano la solidarietà nell'ambito degli appalti e subappalti. Di seguito, quindi, si riepiloga l'ambito applicativo della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi, alla luce delle novità intervenute e dei chiarimenti ministeriali finora emanati.

Ambito oggettivo di applicazione

L'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 si applica:

- **agli appalti e subappalti di opere e servizi**, quindi:
 - ✓ sia nell'ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera o servizio affidatagli dal committente sulla base di un contratto di appalto (definito dall'art. 1655 c.c. come "il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro");
 - ✓ sia nell'ipotesi in cui, previa autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.), l'appaltatore stipuli un contratto di subappalto con un terzo (c.d. "subappaltatore"), avente a oggetto l'esecuzione, da parte di quest'ultimo, dell'opera o del servizio che l'appaltatore si è obbligato a realizzare in esecuzione del contratto di appalto. È pacifico in giurisprudenza che il contratto di subappalto sia assimilabile, dal punto di vista strutturale e contrattuale, al contratto di appalto, con l'assunzione, da parte dell'appaltatore, della veste di "committente" nei confronti del proprio subappaltatore e la necessità che ricorrano, ai fini del legittimo ricorso all'istituto, i medesimi requisiti di "genuinità";
- **per espressa previsione dell'art. 2112 u.c. c.c., in caso di trasferimento di ramo d'azienda, qualora l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto da eseguire utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione.**

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Circa la possibilità di estendere l'applicazione dell'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003 a ulteriori e di-verse tipologie contrattuali, il Ministero del Lavoro (interpello 27.1.2012 n. 2 e nota 19.3.2012 n. 5508):

- ha ribadito che, in base alla lettera della legge, le tutele offerte dalla responsabilità solidale risultano applicabili alle sole fattispecie riconducibili allo schema negoziale dell'appalto/subappalto;
- ha, tuttavia, preso atto dell'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale volto ad interpretare tale norma in chiave estensiva, quando ciò sia necessario per garantire i diritti fondamentali dei lavoratori impiegati in virtù di negozi non inquadrabili nel suddetto schema (ad esempio, affidamenti di opere o servizi disposti da un consorzio nei confronti delle imprese consorziate, contratti di subfornitura, contratti di "nolo a caldo").

Soggetti obbligati in solido

Nell'ambito sopra individuato, sono responsabili solidali:

- il **committente** (che non rientri nelle esclusioni di seguito specificate), chiamato a rispondere in solido:
 - ✓ sia con l'appaltatore;
 - ✓ che, in caso di subappalto, con ciascuno dei subappaltatori, pur non essendo legato da rapporti contrattuali diretti con questi ultimi;
- in **caso di subappalto, l'appaltatore, chiamato a rispondere in solido con ciascuno dei subappaltatori, con applicazione, nei rapporti tra appaltatore ("committente" nel subappalto) e subappaltatore, dei medesimi principi regolanti il rapporto (scaturente dal contratto "principale") tra committente e appaltatore.**

Ai sensi del co. 3-ter dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, le disposizioni di cui al co. 2 del medesimo articolo non si applicano quando il committente sia una persona fisica che non

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

eserciti attività di impresa o professionale, a nulla rilevando che si tratti di "privati", non imprenditori né professionisti, che rivestano la qualifica di datore di lavoro per aver assunto, ad esempio, un collaboratore familiare.

Al riguardo, pur nel silenzio della legge e della prassi amministrativa, deve però ritenersi che, **qualora il committente dell'appalto sia una persona fisica non esercente attività di impresa** o professionale (si pensi al committente "privato", senza dipendenti o datore di lavoro di una colf, che stipuli un contratto di appalto per la costruzione di una casa su un suo terreno) e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la **disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subappalto, tra appaltatore e subappaltatore.**

Oggetto della responsabilità solidale

La responsabilità solidale del committente (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sull'appaltatore e sugli eventuali subappaltatori) e dell'appaltatore (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sui subappaltatori), ex art. 29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003:

- **comprende:**
 - ✓ i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), maturati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
 - ✓ i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
 - ✓ i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
 - ✓ le somme dovute a titolo di interessi di mora sul debito contributivo, una volta raggiunta l'entità massima della sanzione civile prevista per l'omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi;

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

- **non comprende** (in quanto gravanti esclusivamente sul responsabile dell'inadempimento):
 - ✓ le sanzioni amministrative;
 - ✓ le sanzioni civili.

Soggetti tutelati

Le tutele offerte dal regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003 operano a favore:

- dei **lavoratori dell'appaltatore e di ciascuno degli eventuali subappaltatori**, creditori di somme a titolo di retribuzione per essere stati direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o servizio oggetto dell'appalto/subappalto sulla base:
 - ✓ non solo di un contratto di lavoro subordinato;
 - ✓ ma, come statuito dall'art. 9 co. 1 del D.L. 76/2013 in linea con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro (circ. 5/2011 e lettera circ. 7258/2013), anche di un "contratto di lavoro autonomo";
- degli **Istituti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL), creditori delle somme dovute a titolo di contribuzione** (contributi previdenziali e premi assicurativi).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it